



Ambito
Territoriale
Sociale
di Crema

ALLEGATO A

Regolamento Servizi Sociali Ambito Territoriale Sociale di Crema

“DESCRIZIONE DEI SERVIZI”

In accordo con le indicazioni approvate dall'Assemblea dei Sindaci del 28 novembre 2024

INDICE – SCHEMA

CAPO I – Servizio Sociale Professionale

- A. Accesso al servizio
- B. Valutazione, presa in carico e progetto

CAPO II – Servizi distrettuali domiciliari

- 1. Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D. – S.A.D.H.)
- 2. Servizio di Telesoccorso
- 3. Assistenza Domiciliare Minori A.D.M.
- 4. Assistenza Domiciliare Educativa Adulti A.D.E.A.

CAPO III – Servizi distrettuali semiresidenziali e residenziali

- 5. Centro Socio Educativo (C.S.E.)
- 6. Centro Diurno Disabili (C.D.D.)
- 7. Servizio di Formazione all'autonomia (S.F.A.)
- 8. Servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane e con disabilità e in situazione di grave emarginazione

CAPO IV – Servizi distrettuali connessi alla tutela dei minori

- 9. Contributi per l'affido familiare
- 10. Servizi residenziali e semiresidenziali per minori
- 11. Incontri protetti

CAPO V – Servizi comunali

- 12. Servizio Pasti a domicilio
- 13. Servizio di Trasporto Sociale
- 14. Contributi ordinari e straordinari (Patti gener-attivi)

CAPO I - Servizio sociale professionale

A. Accesso al servizio

1. Il servizio sociale comunale garantisce la funzione di accoglienza, con accesso libero in giorni e orari prestabiliti.
2. L'accoglienza è finalizzata a:
 - a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
 - b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie ove trovare le soluzioni più idonee al proprio problema, e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione, in particolar modo quando il problema non è chiaro e non sufficientemente esplicito ed è necessario avviare un approfondimento volto alla comprensione e riformulazione del problema inizialmente presentato. Il cittadino grazie ad una consulenza più approfondita potrà rendere più chiaro il problema e potrà essere supportato nel ricollocare le questioni espresse; comprende anche le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
 - d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del Comune o ad altri servizi territoriali (consultori, S.E.R.T., C.P.S., ecc.), affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.
3. Quando il bisogno del cittadino viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione con il servizio sociale comunale.
4. Quando, al termine della fase di accoglienza, a seguito di apposita valutazione, si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definita una progettazione individualizzata volta a fronteggiare il problema, da concordare con l'interessato e/o con la sua famiglia con individuazione dell'assistente sociale di riferimento.

B. Valutazione, presa in carico e progetto

Valutazione dello stato di bisogno

1. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale referente del caso, in collaborazione – se necessario – con altri servizi. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - b) incapacità di provvedere a se stessi;
 - c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
 - d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.
2. I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:
 - a) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - b) le condizioni di salute;
 - c) la situazione abitativa;

-
- d) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - e) la capacità di assumere decisioni;
 - f) la capacità economica del nucleo familiare;
 - g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali.

Presa in carico

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale.
2. L'individuazione dell'assistente sociale referente del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio.
3. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari con multi-problematicità.
4. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale informatizzata da parte del servizio sociale, la cui tenuta e aggiornamento competono all'assistente sociale referente del caso.

Progetto personalizzato

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno l'assistente sociale referente del caso definisce, in accordo e collaborazione con il richiedente, un progetto personalizzato di intervento, in un'ottica di promozione ed emancipazione, attivando e integrando tutte le risorse, le reti e i servizi che possono concorrere all'attuazione del progetto concordato.
2. Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.¹
3. Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere sottoscritto dal cittadino, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.
4. L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte del cittadino, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:
 - a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
 - b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
 - c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).

¹ V. la legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

CAPO II - Servizi distrettuali domiciliari

1. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D. – S.A.D.H.)

Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da interventi socio-assistenziali erogati a domicilio e nell'ambiente di vita a persone e famiglie fragili in stato di bisogno.
2. Gli interventi S.A.D. e S.A.D.H. mirano al mantenimento dell'autonomia residua della persona, a un recupero e/o arricchimento delle relazioni familiari e sociali in interazione con le famiglie e le risorse formali e informali.

Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare per soggetti in particolari condizioni di fragilità e/o non autosufficienza (denominato di seguito SAD/SADH) ha la finalità di consentire al cittadino, di conservare la propria autonomia di vita, mediante idonee prestazioni assistenziali, favorendone la permanenza nella propria abitazione e all'interno del proprio ambiente familiare e sociale.

2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:
 - a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
 - b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
 - c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
 - d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

Destinatari

1. I destinatari del S.A.D. sono persone anziane e disabili o nuclei familiari residenti nel Comune in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.
2. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

Tipologia delle prestazioni

1. Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:
 - a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
 - b) sostegno della rete familiare dell'utente;
 - c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
 - d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.
2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale. Per i casi più complessi è possibile la presenza contemporanea di due operatori.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo il criterio della progressione lineare come indicato nell'allegato B.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di SAD fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

2. SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO

Descrizione del servizio

1. Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

Finalità

Il servizio di Telesoccorso persegue le seguenti finalità:

- a) permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali;
- b) concorrere alla tutela della salute degli utenti;
- c) essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole.

Destinatari

1. Destinatari del servizio sono gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, e più precisamente:

- a) anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
- b) anziani che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
- c) adulti disabili o affetti da particolari patologie.

Tipologia delle prestazioni

1. Il Telesoccorso è un Servizio che prevede l'installazione di un terminale sul telefono di casa, che mette in collegamento la persona 24 ore su 24 con una centrale operativa in grado di attivare un intervento immediato in situazioni di necessità. È necessario che il gestore metta a disposizione personale presente 24 ore su 24 presso la sede della centrale operativa, in grado sia di ricevere le telefonate ed attivare gli 3 opportuni interventi sia di effettuare telefonate "monitoraggio" ai soggetti in carico.

Compartecipazione al costo del servizio

- 1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo il criterio della progressione lineare come indicato nell'allegato B.
- 2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata su base mensile.

3. ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)

Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato "A.D.M.", consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.

Finalità

1. Il servizio A.D.M. è finalizzato a favorire la permanenza dei minorenni nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo familiare.

Il servizio è finalizzato alla promozione del benessere e della crescita armonica del minore all'interno del proprio contesto familiare e sociale.

Destinatari

1. Il servizio ADM è rivolto a tutti i minorenni residenti o con almeno un genitore residente nel Comune.

Sono destinatari del servizio i minorenni e le rispettive famiglie:

- a) destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- b) che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
- c) che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

2. Accedono prioritariamente al servizio A.D.M. i minorenni destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tipologia delle prestazioni

1. L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minorenni e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.

Il servizio prevede in particolare: interventi di osservazione delle dinamiche educative e relazionali interne al nucleo familiare, interventi di vigilanza sulla relazione genitori-figli, sostegno educativo alla cura e all'accudimento del minore, attività ludico creative e interventi tesi a favorire lo sviluppo e l'autonomia personale del minore.

Se previsto dal progetto individualizzato, il servizio può essere effettuato anche a distanza o in luoghi terzi.

2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo i criteri indicati nell'allegato B.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di assistenza domiciliare minori fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

4. ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ADULTI (A.D.E.A.)

Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza educativa domiciliare adulti, di seguito denominato "A.D.E.A.", è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi rivolti a persone adulte, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.

Finalità

1. Il servizio è finalizzato al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche della persona, al supporto al compito educativo della famiglia, alla socializzazione ed integrazione nel proprio territorio di appartenenza.

Destinatari

1. Destinatari del servizio sono persone di norma di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che vivono difficoltà di relazione all'interno del proprio nucleo familiare e che necessitano di un percorso educativo individualizzato collocabile in ambito familiare o territoriale.

2. Accedono prioritariamente al servizio A.D.E.A. le persone che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio A.D.E.A. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere:

- a) le conoscenze;
- b) l'esecuzione dei compiti della routine quotidiana;
- c) le capacità comunicative;
- d) la cura della propria persona;
- e) l'adempimento di azioni e compiti domestici;
- f) le regole relazionali e sociali.

2. La tipologia di prestazione socio-educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

Se previsto dal progetto individualizzato, il servizio può essere effettuato anche a distanza o in luoghi terzi.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo il criterio della progressione lineare come indicato nell'allegato B.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di assistenza domiciliare minori fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

CAPO III - Servizi distrettuali semiresidenziali e residenziali

5. Centro Socio Educativo (C.S.E.)

Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta di servizi semiresidenziali C.S.E. si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociale² per persone disabili, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza.

Finalità

1. L'integrazione è finalizzata a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

Destinatari

1. Beneficiario della prestazione qui disciplinata è il cittadino con disabilità medio-lieve che necessita di prestazioni socio-educative.

2. Condizione per accedere all'integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo quanto indicato nell'allegato B.

² Quali Centri socio educativi (CSE), ai sensi della D.G.R 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

6. Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta di servizi semiresidenziali C.D.D. si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociosanitario³ per persone disabili, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza.

Finalità

1. L'integrazione è finalizzata a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

Destinatari

- 1. Beneficiarie della prestazione qui disciplinata sono le persone con grave disabilità e notevole compromissione delle autonomie nelle funzioni elementari.
- 2. Condizione per accedere all'integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

Compartecipazione al costo del servizio

- 1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo quanto indicato nell'allegato B.

³ Quali Centri Diurni per Disabili (C.D.D.), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R 3/2008".

7. SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.)

Descrizione del servizio

1. Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato "S.F.A.", è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.⁴

Finalità

1. Il servizio di formazione all'autonomia (S.F.A.) è finalizzato all'acquisizione di competenze sociali, all'acquisizione/riacquisizione del proprio ruolo nella famiglia o all'emancipazione da essa, all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo.

Destinatari

1. Destinatari del servizio di formazione all'autonomia (S.F.A.) sono:

- a) persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
- b) persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

2. Non possono accedere allo S.F.A. persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

4. Accedono in via prioritaria al servizio le persone disabili che non dispongono di altre opportunità di socializzazione.

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio S.F.A. è caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia, realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente. Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato si realizzano prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.

2. La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socio educativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni singolo utente.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo il criterio della progressione lineare come indicato nell'allegato B.

⁴ Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 13 giugno 2008, n. 7433.

8. SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER PERSONE ANZIANE, CON DISABILITÀ E IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE

Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario⁵ ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario⁶ erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini I.S.E.E., liquidato direttamente all'ente gestore.

Finalità

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire:
 - alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo;
 - alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di accoglienza e assistenza tutelare.

Destinatari

1. Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:
 - a) persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
 - b) persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.
2. Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte del cittadino richiedente e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall'autorità giudiziaria.

Modalità di determinazione del contributo per l'integrazione della retta

1. La determinazione dell'entità del contributo erogabile è definita all'interno di un Progetto Personalizzato come indicato nell'allegato B.
2. L'utenza può chiedere al Comune il contributo integrativo attestando la propria capacità economica globale allegando idonea documentazione. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale,⁷ pena il mancato riconoscimento/concessione dell'intervento economico integrativo comunale.
3. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della

⁵ Quali comunità alloggio, comunità educative, comunità familiari, alloggi per l'autonomia, ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

⁶ Quali Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani (RSA), Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità (RSD), Comunità alloggio sociosanitaria per persone con disabilità (CSS), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".

⁷ Stante la ratio normativa di favore e sostegno alle necessità assistenziali del cittadino, si ritiene che il progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328/2000 sia applicabile, in via analogica, anche alle persone anziane non autosufficienti e alle persone in condizioni di grave emarginazione che richiedono un intervento di assistenza tutelare.

persona assistita. In tali casi l'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che sia stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

4. In caso di I.S.E.E. elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità mensile, sempre nell'ambito del progetto individualizzato, ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una illiquidità dell'I.S.E.E., l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretizzare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo in capo al Comune di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

CAPO IV – Servizi distrettuali connessi alla tutela dei minori

9. CONTRIBUTI PER L 'AFFIDO FAMILIARE

Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per affido familiare si intende un beneficio economico forfetario corrisposto alle famiglie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale.

Finalità

1. Il contributo per affido familiare è finalizzato al concorso del mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.

Destinatari

1. Destinatari del contributo per affido familiare sono:

- i nuclei affidatari;
- i nuclei sottoscrittori di un progetto educativo;⁸

di minorenni di cui uno (o entrambi) gli esercenti la responsabilità genitoriale siano residenti nel Comune.

Modalità di erogazione

1. Il Comune può riconoscere al nucleo affidatario un contributo economico mensile forfetario in caso di affido etero familiare, con importo differenziato nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale. È altresì riconosciuto un contributo in presenza di sottoscrizione di patto educativo.

2. Il Comune valuta discrezionalmente l'erogabilità del contributo in caso di affido a parenti entro il quarto grado⁹ o ad altri adulti legalmente responsabili per il minore in base alle leggi vigenti dell'ordinamento italiano.

3. Potrà essere riconosciuto un eventuale contributo aggiuntivo per spese straordinarie, quest'ultimo erogato previa valutazione del servizio sociale comunale con il servizio affidi.

4. In caso di minorenni fino a due anni e minorenni disabili il contributo base è aumentato del 20%.

5. L'importo del contributo economico per l'affido viene determinato nell'allegato B in coerenza con quanto stabilito dall'Assemblea distrettuale dei Sindaci.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione dei genitori del minore in affidamento secondo i criteri indicati nell'allegato B.

⁸ Il progetto educativo non scaturisce da nessun dispositivo e prevede la permanenza di un bambino presso una famiglia di appoggio per alcuni momenti della giornata o della settimana, o per periodi limitati (week end o vacanze), senza che tale intervento si configuri come affidamento familiare. Richiede il consenso formale dei genitori e viene sottoscritto dalla famiglia di origine e dalla famiglia ospitante un atto educativo.

⁹ V. l'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, rubricata "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".

10. SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI -

Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta dei servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni si intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali.

Finalità

1. L'integrazione della retta di servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni è finalizzata a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Destinatari dell'intervento

1. Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono i minorenni inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo i criteri indicati nell'allegato B.

11. INCONTRI PROTETTI

Descrizione del servizio

1. Il servizio di incontri protetti consiste in visite protette alla presenza di educatori professionali dedicate all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli-genitori disposti dall'autorità giudiziaria.

Finalità

1. Il servizio è finalizzato a:
- a) promuovere relazioni genitori-figli funzionali all'interesse del minore verso il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
 - b) attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
 - c) utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
 - d) garantire il diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.

Destinatari

1. Destinatari del servizio sono minorenni sottoposti a provvedimento di tutela dell'autorità giudiziaria di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento eterofamiliare, inserimento in comunità d'accoglienza.

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo i criteri indicati nell'allegato B.

CAPO V – Servizi comunali

12. SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

Finalità

1. Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

Destinatari

1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone con ridotta autonomia e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

2. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.

13. SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste nell'accompagnamento dei cittadini presso servizi socio-sanitari tramite l'autovettura del Comune. Il Servizio è inteso come risposta alle esigenze di mobilità per le persone che non risultano essere in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici di trasporto.

Finalità

1. Il Comune di Pianengo, in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei soggetti residenti, istituisce e disciplina il servizio di trasporto sociale, inteso come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più fragili della popolazione, con particolare riferimento agli anziani, per favorire una più ampia opportunità di indipendenza e di socializzazione.
2. Il servizio è finalizzato a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico, a facilitare i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale dei cittadini anziani o disabili, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell'aiuto privato, e sono perciò a rischio di esclusione ed isolamento.
3. Il servizio ha come obiettivo il solo "trasporto di persone" con esclusione di qualsiasi altra prestazione che possa configurarsi come intervento di assistenza.

Destinatari

1. Possono usufruire del servizio i cittadini residenti nel Comune di Pianengo, in possesso dei seguenti requisiti (alternativi):
 - a) Anziani ultra sessantacinquenni non-autosufficienti o parzialmente autosufficienti, con reti familiari carenti.
 - b) Disabili, certificati ai sensi della legge n. 104/1992, non aventi problemi di deambulazione.
2. Possono, altresì, usufruire del servizio i soggetti "*in carico*" al Settore Sociale Comunale, per motivate necessità e con relazione dettagliata dell'assistente sociale.
3. Sono, comunque, escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.
4. Per le persone non-autosufficienti o parzialmente non-autosufficienti è opportuno produrre una dichiarazione del medico curante che certifichi l'idoneità della persona ad essere trasportata tramite l'automezzo comunale.
5. Non è consentito il trasporto di:
 - ammalati gravi,
 - persone affette da malattie contagiose,
 - per ricoveri urgenti in Ospedale.

Modalità di accesso al servizio

1. I soggetti che intendono usufruire del Servizio di trasporto sociale devono fare richiesta telefonica all'Associazione di volontariato incaricata dal Comune per il servizio, o richiesta scritta all'Ufficio Servizi Sociali del Comune. In ogni caso la richiesta dovrà essere effettuata almeno n°5 (cinque) giorni prima della data del trasporto.
2. L'Associazione, al fine di valutare l'idoneità delle richieste pervenute dai cittadini, terrà conto dell'età e del possesso della certificazione di cui alla legge n. 104/92, e, in caso, di dubbi, si rivolgerà all'Ufficio Servizi Sociali comunale per verificare la sussistenza dei requisiti di accesso al servizio.
3. Per qualsiasi ulteriore informazione correlata al servizio, gli utenti potranno contattare l'assistente sociale del Comune di Pianengo.
4. In presenza di richieste in numero superiore alle effettive disponibilità del servizio, si determinerà la precedenza tenendo conto della priorità temporale di presentazione della

domanda (criterio cronologico di presentazione della domanda), fatta salva la priorità, da riconoscere motivatamente, a situazioni ritenute di emergenza ed urgenza.

5. Indipendentemente dalla graduatoria di criteri, di cui sopra, l'Assistente Sociale ha facoltà di disporre l'ammissione al servizio in presenza di particolari situazioni, valutate secondo criteri di necessità, urgenza e stato di solitudine.

Organizzazione

1. Il servizio utilizza l'automezzo di proprietà del Comune di Pianengo, che, per caratteristiche tecniche, è adibito al trasporto di n. 3 passeggeri (escluso l'autista).
2. Il trasporto può avere carattere continuativo oppure svolgersi in periodi brevi e definitivi nell'arco dell'anno.
3. Il trasporto potrà essere effettuato da:
 - personale dipendente dell'Amministrazione comunale;
 - personale in regime di convenzione con l'Amministrazione comunale o con altri Enti;
 - personale volontario del Servizio Civile Nazionale assegnato al Comune;
 - soggetti appartenenti ad Associazioni di volontariato;
 - altri soggetti volontari.
4. I trasporti possono essere effettuati, di norma, nell'ambito del territorio comunale e del distretto sociosanitario di riferimento. Per altre esigenze, debitamente certificate, il trasporto potrà eseguirsi anche oltre il limite anzidetto, esclusivamente per ragioni di carattere sanitario, (visite ospedaliere, esami clinici, etc.), previa valutazione da parte dell'Ufficio Servizi Sociali comunale.
5. Il servizio di trasporto non potrà essere effettuato, di norma, per le persone con familiari residenti in possesso di patente di guida e senza impegni lavorativi.
6. **Il servizio può essere ridotto e/o sospeso per indisponibilità del mezzo o del personale.**

Modalità di fruizione del servizio

1. Il trasporto prevede l'accompagnamento della persona dal proprio domicilio al luogo previsto, l'attesa durante la visita, ed il ritorno presso l'abitazione.
 2. Nel caso in cui la visita richieda un'attesa prolungata si ritiene auspicabile, e talvolta necessaria, la presenza di un familiare durante l'accompagnamento della persona per i servizi richiesti (es. visite mediche, cicli di cure etc...). Altresì, è possibile richiedere la disponibilità di volontari all'accompagnamento sempre presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, se esistenti al momento della richiesta. Inoltre, nello specifico caso, il volontario incaricato del trasporto non sarà obbligato ad attendere il termine della visita/prestazione, ma sarà cura del richiedente, o suo accompagnatore, ricontattare telefonicamente il volontario per concordare il rientro.
 3. Per il trasporto fuori dal territorio comunale, la domanda di attivazione del servizio, salvo nei casi di urgenza, dovrà essere formulata almeno cinque giorni prima della data in cui è richiesto l'intervento. Per il trasporto all'interno del territorio comunale la richiesta potrà essere effettuata, salvo nei casi di urgenza, almeno cinque giorni prima della data in cui è richiesto l'intervento.
 4. L'Associazione e/o l'Ufficio Servizi Sociali comunicherà tempestivamente al richiedente l'impossibilità ad attivare il servizio nei casi di indisponibilità del mezzo o dell'autista.
 5. Potrà verificarsi l'esigenza di soddisfare contemporaneamente più persone, nella stessa fascia oraria e nello stesso luogo, se le prenotazioni coincidono. Anche in questo caso ciascun utente dovrà corrispondere in favore del Comune la quota di compartecipazione a proprio carico per intero, senza alcuna pretesa di sorta.
 6. Il servizio di trasporto potrà essere annullato, anche in caso di precedenti prenotazioni effettuate secondo le modalità anzidette, per esigenze prioritarie, per assenza di mezzi o di autisti o volontari.
 7. Il personale incaricato del servizio di trasporto sociale non è autorizzato e non può assolutamente espletare attività di assistenza di alcun genere.
-

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di seguito previsti (l'elenco sotto riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo):
 - Accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche;
 - Accompagnamento per esami clinici;
 - Accompagnamento a cicli di cure legate a patologia medica;
 - Accompagnamenti a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi;
 - Accompagnamento presso plessi scolastici in relazione ai soli minori con patologie accertate da organismi istituzionalmente competenti e non aventi problemi di deambulazione.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo le modalità individuate nell'Allegato B) – Piano delle Tariffe, del presente Regolamento.

14. CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI – PATTI GENER-ATTIVI

Gli interventi di sostegno economico vengono erogati secondo una logica di valorizzazione delle risorse e delle competenze personali delle persone e dei nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione, da declinare in un progetto di aiuto personalizzato.

Descrizione dell'intervento

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria,¹⁰ rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.
2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.
3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse disponibili a bilancio.

Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Destinatari

1. Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.

Tipologia degli interventi

1. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico, diversamente attivabili in funzione dell'utenza:
 - a) contributi ordinari;
 - b) contributi straordinari.

Contributi ordinari

1. Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, accedente a progetti personalizzati a favore dei nuclei familiari esposti al rischio di marginalità sociale e impossibilitati a provvedere al mantenimento proprio per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Detto progetto è condiviso con il cittadino richiedente e da questo debitamente sottoscritto. L'accesso al beneficio è subordinato alla presenza di una capacità economica del nucleo familiare inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.
2. Il valore economico della soglia di accesso ai contributi ordinari, espresso in termini di valore I.S.E.E. massimo per accedere al contributo ordinario, è determinato annualmente dalla Giunta comunale.
3. Il contributo ordinario è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia. Pertanto, il contributo economico ordinario ha carattere

¹⁰ V. articolo 1, comma 1, del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile eccezionalmente per ulteriori sei mesi. Costituiscono condizioni per la proroga:

- a) l'adesione fattiva al progetto personalizzato;
- b) la messa in atto da parte del richiedente di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno.

4. La richiesta di contributo economico è sottoposta al vaglio del servizio sociale che procede, attraverso appositi criteri di valutazione, alla eventuale definizione dell'ammissibilità al contributo.

5. Costituiscono motivi di diniego del contributo ordinario:

- a) superamento della soglia I.S.E.E. di accesso ai contributi ordinari;
- b) mancata adesione ad un progetto di aiuto;
- c) richiesta di contributo economico finalizzata alla copertura di spese non essenziali.

7. La concessione è vincolata alla elaborazione e sottoscrizione di un progetto di assistenza personalizzato, finalizzato al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, cui la persona interessata aderisca attivamente, fra cui viene inserito di norma, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l'obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

8. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 7 comporta la decadenza e l'interruzione del contributo, nonché, qualora ne ricorra l'opportunità, la restituzione del contributo già percepito.

9. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

Contributi straordinari

1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione, anche in deroga alla soglia di accesso ai contributi ordinari.

2. Si connotano come situazioni straordinarie od eccezionali di cui al comma 1 del presente articolo le seguenti fattispecie:

- a) decesso o malattia invalidante improvvisi di un significativo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- b) situazione di emergenza abitativa quale procedimento forzoso di rilascio dell'abitazione di nuclei familiari con membri fragili (anziani, disabili e minorenni);
- c) situazione di patologia a carico di un componente del nucleo che comporti la fruizione indifferibile di servizi socio-assistenziali o sanitari;
- d) situazione di grave inadeguatezza dell'alloggio di nucleo familiare nel quale siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minorenni) che richieda interventi urgenti di manutenzione dell'alloggio non ricadenti nella competenza di altri soggetti qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
- e) necessità di ripristino di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) a beneficio di nuclei familiari nei quali siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minorenni) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura; il nucleo si impegnerà alla rateizzazione del debito residuo.

3. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e non può essere superiore alla soglia massima erogabile per la specifica tipologia di contributo, individuata annualmente dalla Giunta Comunale.